



- del verbale della Commissione esaminatrice n. 20 del 02/07/2019 citato nel decreto, unitamente al resoconto della prova d'esame e i relativi tabulati allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il sig.   
 per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa;

- del D.M. n. 238 del 14/11/2018 "*Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018 (**Doc. 3**), unitamente all'art. 5 comma 4 del D.M. 26/10/2018 "*Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", (**Doc. 4**) laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova nel in caso di malore accusato prima o nel corso della prova, che tuttavia non consenta al candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;

- dell' Allegato C «PROVA DI CAPACITÀ OPERATIVA» (**Doc. 5**) al D.M. n. 238 del 14/11/2018, laddove prevede che «*l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verificchi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo*»;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

## FATTO E DIRITTO

1. i vigili discontinui del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni prestano la loro attività lavorativa a termine, con richiami in servizio di venti giorni consecutivi (oggi quattordici), per un massimo di centosessanta giorni l'anno. Nel corso degli anni, - anche a causa del cd. blocco del turnover, - i vigili discontinui sono aumentati sempre più, dovendo sopperire al fabbisogno ordinario di personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco. Per tale motivo nel 2017 - in Parlamento - è stata approvata la cd. Risoluzione Fiano (e altri) "*Sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari*", seduta del 18/01/2017, (n. 8-00217), della I COMMISSIONE PERMANENTE (*Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni*) con l'intento di eliminare il dilagante fenomeno del precariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, attraverso una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come disciplinato dal D. Lgs. 29/5/2017, n. 97 (D.M. n. 238 del 14/11/2018);

2. il ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, presentava la domanda per partecipare alla procedura di reclutamento speciale o in deroga. Il caso del ricorrente presenta una particolarità; il sig.  in passato era già stato assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco, in data 03/11/2009, divenendo vigile del fuoco permanente (**Doc. 6**). Purtroppo, però, cinque anni più tardi, a causa dell'accoglimento di un ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato, con D.M. n. 786 del 13/02/2014 (**Doc. 7**) l'Amministrazione aveva revocato la sua - e di altri - assunzione nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ciò aveva provocato, com'è assolutamente comprensibile, uno stato di grande frustrazione nel ricorrente il quale, tuttavia, aveva continuato a svolgere regolarmente la sua attività di vigile del fuoco discontinuo, nell'attesa di riuscire a diventare nuovamente permanente;

3. superata la prima fase di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di valutazione dei titoli, veniva stilata la graduatoria degli ammessi alla procedura di reclutamento speciale e, in particolare, a sostenere le successive prove selettive. Dunque, veniva pubblicato il calendario delle prove motorie. Il ricorrente si presentava in data 2 luglio 2019, in Roma, presso il centro di Capannelle, per sostenere le prove motorie di cui all'Allegato C al bando della procedura selettiva;

4. probabilmente in ragione di quanto descritto al precedente punto 2. il ricorrente si presentava a sostenere le prove motorie con un carico emotivo notevolmente "appesantito" dalla suindicata precedente grandissima delusione, nonché, dalla comprensibile sete di riscatto per quanto accadutogli in passato. Per tale ragione, ancor prima di iniziare la prova, il ricorrente avvertiva tachicardia, debolezza, intorpidimento muscolare, e tutti gli altri sintomi che generalmente accompagnano gli stati ansiosi. La difesa è ben conscia del fatto che le procedure concorsuali servano anche a testare l'equilibrio dei candidati, e ciò ancor più quando si tratti di procedure per l'assunzione in categorie di lavoratori che si occupino di garantire la pubblica sicurezza e l'incolumità della collettività. Tuttavia, **si specifica che il ricorrente non soffre, - né ha mai avuto problemi, - di ansia, attacchi di panico, o simili. Si è certamente trattato, dunque, di un evento episodico, legato esclusivamente a quando su detto.** Durante i tanti anni di servizio, sia da volontario, sia anche da permanente, né in nessuna altra occasione, si è mai verificato alcun problema di quel tipo. Quanto accaduto, dunque, come appresso descritto, si spiega esclusivamente in ragione dell'eccezionalità della precedente revoca della sua assunzione, dopo che egli aveva già prestato attività lavorativa come vigile del fuoco permanente per ben cinque anni. Si tratta senza dubbio di un evento raro e assolutamente eccezionale, e ciò vale a spiegare il malore occorsogli in data 2 luglio 2019, mentre si accingeva a svolgere la prova motoria;

5. il ricorrente iniziava lo svolgimento della prova con il Modulo 1 della prova motoria, il quale consiste in:

## **MODULO 1**

### VALUTAZIONE DELLA FORZA E DELLA PREDISPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MEZZI OPERATIVI

*Il Modulo 1 è composto dagli esercizi di seguito descritti, che il candidato deve effettuare nell'ordine di seguito indicato:*

*A) salita sulla pedana alta m 0,67;*

*B) estrazione di un anello dalla sede posta a m 1,975 di altezza rispetto al piano di calpestio della pedana di cui al punto A) e successivo riposizionamento del medesimo anello nella sede originaria;*

*C) trasporto sulle spalle di un manichino pesante kg 40, lungo un percorso piano di circa m 20;*

*D) effettuazione alla sbarra fissa di due trazioni complete.*

*Per la validità della prova tutti gli esercizi costituenti il Modulo 1 debbono essere effettuati **nel tempo massimo disponibile di 3'00" (180 secondi)**; in particolare, l'esecuzione dell'esercizio C e quella dell'esercizio D devono avvenire in rapida sequenza, senza soste o pause di recupero.*

6. giunto al punto di dover eseguire le due trazioni alla sbarra, peraltro la prova per lui più semplice, accusava un vero e proprio crollo fisico, venendogli del tutto a mancare la forza nelle braccia e nelle gambe, al punto da avere un mancamento accasciandosi per terra. Interveniva immediatamente il presidio del 118 presente sul posto e, tramite ambulanza, il ricorrente veniva portato al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino dove gli veniva riscontrato un semplice episodio di "ansia anticipatoria" legata alla procedura per diventare vigile del fuoco, come riportato nello stesso verbale di Pronto Soccorso. Ed infatti venivo poco dopo dimesso con la diagnosi di "*algie muscolari diffuse e stato di agitazione*" (**Doc. 7**);

7. quello stesso giorno il ricorrente chiedeva di poter ripetere la prova, poiché la stessa non era stata portata a termine non per sua volontà, bensì per l'infortunio occorsogli. Sosteneva essersi trattato di un evento assolutamente episodico, infatti lo è - legato esclusivamente alla summenzionata vicenda della

precedente revoca dell'assunzione. Di conseguenza, non si sarebbe più ripetuto. Peraltro, lo stato psichico del candidato è accertabile con le visite psicologiche e psico-attitudinali successive alle prove motorie, e dunque non sussiste alcun rischio di assumere un candidato con problemi ansiosi di tipo patologico, in quanto la successiva fase della procedura selettiva mira a verificare e selezionare proprio sotto quel profilo;

8. nonostante ciò, al ricorrente veniva comunicata l'impugnata esclusione definitiva dalla procedura di reclutamento speciale, in ragione dell'inesistenza nel bando e nei provvedimenti in esso richiamati **della possibilità di ripetere la prova in caso infortunio, quand'anche occorso durante l'espletamento della prova stessa**. Sul punto, l'Allegato C «PROVA DI CAPACITÀ OPERATIVA» al bando prevede espressamente che «*l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo*».

Per quanto sin qui esposto l'esclusione dalla procedura concorsuale comminata al ricorrente è illegittima e/o viziata da eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, non adeguatezza, ingiustizia manifesta, nonché per contrarietà ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.

In tal senso, la prevalente giurisprudenza afferma costantemente che il malore occorso al candidato durante lo svolgimento di una prova fisica concorsuale, non possa determinare la ripetizione della stessa, ogniqualvolta il candidato abbia comunque portato a compimento la prova. In tale evenienza, infatti, la scelta del candidato si presterebbe a valutazioni opportunistiche, denunciando il malore nel solo caso in cui non avesse superato la prova. Discorso diverso, invece, ogniqualvolta il malore impedisca o interrompa lo

svolgimento della prova, non consentendogli di portarla a termine. In tal caso il malore - che può sempre colpire chiunque - deve essere trattato alla stregua di un fattore sopravvenuto, eccezionale ed imprevedibile, che non ha consentito la regolare esecuzione della prova fisica. In tal senso TAR Umbria, Sez. I, sent. n. 460 del 30.08.2013 ha affermato che: "*l'insorgere di una patologia, che impedisce temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l'interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l'impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico*". Nel caso de quo, l'impedimento si è verificato proprio durante la prova, **come chiaramente scritto nell'impugnato provvedimento di esclusione**, e di tale impedimento vi è adeguata certificazione medica rilasciata dal P.S. dove la stessa amministrazione ha accompagnato il ricorrente in seguito al mancamento.

Nel medesimo senso, Tar Piemonte, sez. I - sent. 21 luglio 2009 n. 2071 - Pres. Bianchi, Est. Goso ha affermato il seguente principio, esattamente calzante al caso de quo: "*In linea generale deve ritenersi che la commissione di concorso, in presenza di un candidato colto da improvviso malore subito prima o durante lo svolgimento della prova orale, sia tenuta a valutare l'opportunità di rinviare l'esame ad altra data o di fissare una prova suppletiva, anche in difetto di espressa richiesta dell'esaminando il quale, per lo stato di sofferenza contingente, potrebbe non essere in condizioni di determinarsi lucidamente in tal senso*".

Risulta certamente arbitrario e sproporzionato scartare definitivamente un candidato a causa di un temporaneo ed episodico malore che ne comprometta l'agilità per pochissimo tempo. In tal senso T.A.R. Molise - Campobasso, sez. I, 22 ottobre 2008, n. 751 ha affermato che il superamento della prova richieda: "*non solo il possesso di un accettabile stato di salute e di integrità fisica, ma anche di una speciale agilità, nonché destrezza, la quale può essere ridotta o compromessa da uno*

*stato di malore temporaneo*", senza che questo debba pregiudicare definitivamente la prova del candidato, esattamente come accaduto al ricorrente al momento della prova.

Per tutte le suindicate ragioni, pertanto, l'esclusione del ricorrente deve ritenersi illegittima e come tale certamente meritevole di annullamento.

### **Domanda incidentale di sospensione**

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia alle suindicate considerazioni, essendo evidente l'illegittimità dell'esclusione del ricorrente, con particolare riferimento alla mancata concessione della ripetizione della prova ineseguita per via del malore improvviso.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, invece, va evidenziato che secondo il Calendario delle prove motorie volge a conclusione, e di conseguenza, una eventuale tardiva definizione del merito della vicenda, rischierebbe di pregiudicare l'interesse del ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale. Donde, lo specifico interesse ad ottenere un **pronunciamento cautelare che consenta al ricorrente di ripetere la prova motoria (MODULO 1)**, così impedendo il perfezionamento del sopracitato danno.

Tutto ciò premesso e considerato, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori del sopraindicato ricorrente, chiedono che

### **P.Q.M.**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio adito, **previa concessione della misura cautelare, sub specie di ripetizione della prova motoria**

- 1) Annullare gli impugnati provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale del ricorrente, oltre ad ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
- 2) Ordinare al Ministero Dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di riconvocare il ricorrente, al fine di consentirgli di ripetere lo svolgimento del Modulo 1 relativo alla prova motoria.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che il ricorrente ne è esente per limiti di reddito, come da autocertificazione in atti.

Roma, 14.10.2019

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso